



Alla cortese attenzione
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Neuroscienze
Via Giustiniani n. 2
35128 - PADOVA

Oggetto: Accordo di collaborazione per attività di aiuto psichiatrico agli studenti dell'Ateneo di Padova per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 8/1998 e smi.

Premesso che

1. presso il Dipartimento di Neuroscienze:DNS – Clinica Psichiatrica - dell'Università degli Studi di Padova è attivo il “Servizio di Consulenza Psichiatrica”, (S.C.P.), allo scopo di offrire un aiuto psichiatrico agli studenti universitari di Padova, indipendentemente dalla facoltà di provenienza, quando presentino disturbi emotivi e relazionali ;
2. l'ESU di Padova persegue tra i propri fini istituzionali:
 - quello di favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini all'Università, consentendo in particolare a quelli di accertata capacità e privi o carenti di mezzi, il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;
 - quello di promuovere, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mondo del lavoro;
 - quello di favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunità locale ;
3. l' ESU di Padova, nell'erogazione dei servizi a favore del diritto allo studio universitario, previsti da leggi statali e regionali, può avvalersi, in particolare per l'attività di assistenza

psicologica e psichiatrica agli studenti, di opportune forme di collaborazione con le Università, come stabilito dall'art. 21 della Legge Regionale n. 8/1998 e s.m.i., al fine di prevenire l'abbandono degli studi e di motivare all'inserimento ed all'impegno universitario ;

4. risulta strategico che l'ESU di Padova e l'Ateneo di Padova cooperino per garantire l'attività di cui al punto 3, attraverso apposita convenzione.

Tutto quanto ciò premesso che risulta parte integrante della presente intesa

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di seguito ESU di Padova, con sede legale in Padova, via San Francesco 122, CF e P. IVA 00815750286, rappresentata dal Commissario Straordinario, Avv. Giuseppe AGOSTINI ;

e

il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università degli Studi di Padova, di seguito Dipartimento, con sede legale in Via Giustiniani n. 2 - P.IVA 00742430283 – CF 80006480281, rappresentato dal Direttore del Dipartimento/Responsabile della Struttura, Prof. Alessandro Martini

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione per la realizzazione dell'attività di assistenza psichiatrica agli Studenti dell'Ateneo di Padova allo scopo di prevenire l'abbandono degli studi.

Art.2

Ruolo delle Parti

Nell'ambito di tale accordo:

- L'ESU di Padova, attraverso la propria struttura organizzativa ed i canali di comunicazione promuove il benessere psicofisico degli studenti dell'Ateneo di Padova, in particolare dei fruitori

diretti dei servizi dell'ESU, con un'azione di pubblicizzazione dei servizi di aiuto psichiatrico offerti in collaborazione con il Dipartimento.

- L'ESU s'impegna anche a raccogliere e a segnalare al Dipartimento le situazioni di disagio o malessere psicologico degli studenti che possono essere di ostacolo al perseguimento del loro curriculum scolastico e fonte di disadattamento alla vita universitaria.

- Il Dipartimento s'impegna sua volta a svolgere attività di assistenza psichiatrica e valutazione. Inoltre qualora ne ravvisi la necessità propone allo studente percorsi di cura adeguati comprendenti interventi farmacologici e psicoterapeutici presso lo stesso ambulatorio oppure presso strutture che si occupano del trattamento specifico di alcuni disturbi, avvalendosi della collaborazione dei Servizi territoriali.

- Il Dipartimento periodicamente redige una relazione dettagliata sull'andamento delle attività da trasmettere all'ESU di Padova affinché lo stesso possa, se necessario, rivedere le politiche già assunte e programmare nuovi interventi futuri.

Art. 3

Referenti

Il responsabile scientifico per il Dipartimento è il prof. Paolo Santonastaso.

Il referente per l'ESU di Padova è il Direttore dott. Stefano FERRARESE.

Art.4

Durata

Il presente accordo avrà durata di 12 mesi dal 01.01.2017 al 31.12.2017, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.

Le parti potranno recedere o risolvere l'accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta.

Art. 5

Oneri economici

Nell'ambito della presente collaborazione le Parti utilizzeranno le risorse economiche ed umane necessarie alla realizzazione dell'attività di cui all'articolo 1.

L'ESU di Padova a riguardo s'impegna a concedere un contributo economico al Dipartimento, a parziale rimborso dei costi che quest'ultima dovrà sostenere nell'attività sopradescritta, complessivamente pari ad €. 13.000,00

Il contributo così stimato sarà erogato al Dipartimento nella misura pari al 50% all'atto di sottoscrizione del presente accordo; il restante 50% invece sarà erogato al Dipartimento, a consuntivo annuale, alla consegna della relazione di fine anno.

Il contributo dovrà essere erogato con accredito sulla contabilità infruttifera codice ente 0037174 c/c bancario IT70D0100003245221300037174 presso la Banca d'Italia.

Art 6

Risultati e pubblicazioni

La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte del Dipartimento dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato.

Art.7

Obbligo di segretezza

Il Dipartimento e l'ESU considerano riservato il programma di attività e reciprocamente s'impegnano, usando la migliore diligenza, a trattare con riservatezza i dati e le informazioni dei quali vengano in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto della presente convenzione.

Art. 8

Privacy

Le parti s'impegnano ad osservare quanto disposto dal D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività.

Art .9

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti e che non si potesse comporre in via amichevole, dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10

Sottoscrizione

La presente convenzione viene redatta con atti separati, rispettivamente di proposta e di accettazione e viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La suddetta convenzione è soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso ai sensi dell'art. 24 Parte II Allegato A del DPR 642/1972 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 Tariffa Parte Seconda del DPR 131/1986.

Art. 11

Norme finali

Le parti potranno, di concerto, apportare modifiche alla presente intesa con appositi atti scritti e, per quanto non espressamente previsto, potranno intervenire e regolare gli ulteriori aspetti con atti successivi o fare rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Per l'ESU di Padova

Il Rappresentante Legale

Avv. Giuseppe AGOSTINI

(Firmato digitalmente)